



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Francesco Saverio Gualtieri n. 10

67045 Lucoli (Aq)

email: polizialocale@comune.lucoli.aq.it

pec: polizialocale.lucoli.aq@legalmail.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 11 DEL 05-03-2025

Lucoli, lì 05-03-2025

Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 11 DEL 05-03-2025

Oggetto: Ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale "Via Casamaina" fraz. Collimento per i giorni 10 e 11 marzo 2025 dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

Il Responsabile del Servizio

Vista la richiesta acquisita al protocollo di questo Ente in data 03/03/2025 al n. 1211 a firma del Sig. Massimiliano Albani in qualità di rappresentante legale dell'impresa "So.Al.Co. s.r.l." con la quale chiede la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale "via Casamaina" frazione Collimento per consentire il montaggio di una gru di cantiere ai fini dell'effettuazione di lavori sull'aggregato CT-09P per i giorni 10 e 11 marzo 2025 dalle ore 7:30 alle ore 18:00;

Visto l'articolo 5 co. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visti gli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 285/92;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 16/05/2023 concernente l'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del percorso alternativo individuato, come da allegato n. 1 del presente provvedimento ed in particolare:

- ✓ Strada Statale 584 – via Lucoli Alto per il transito di autovetture e mezzi di soccorso;

Dato atto del sopralluogo effettuato dal personale dello scrivente Ufficio;

ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA COMUNALE "VIA CASAMAINA" FRAZ. COLLIMENTO PER I GIORNI 10 E 11 MARZO 2025 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00.

Nel dare applicazione alla presente Ordinanza la Ditta interessata “So.Al.Co. s.r.l.” dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ✓ apporre a propria cura e spese, chiara visibile ed inequivocabile segnaletica di obbligo, di divieto, di preavviso e di pericolo conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada con adeguato anticipo prima dell'esecuzione dei lavori;
- ✓ I segnali di preavviso dovranno avere una dimensione minima pari a 90cm di larghezza x 135 cm di altezza da installare alle intersezioni poste a monte e a valle del tratto interessato alla chiusura;
- ✓ garantire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità;

La Ditta interessata, “So.Al.Co. s.r.l.”, alla quale copia della presente Ordinanza viene notificata, sarà considerata unica e sola imputabile per quanto riguarda eventuali responsabilità con rilevanza sia civile che penale ed ogni danno o pregiudizio a persone e/o cose derivanti dall'inosservanza delle norme in precedenza riportate.

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della viabilità intesa ai sensi del Codice della Strada e non sostituisce altre autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri ecc., anche se di competenza di altri Uffici comunali, eventualmente previsti dalle vigenti leggi relativamente all'esecuzione delle attività in premessa descritte.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 7 co. 13 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:

- Al Responsabile del Servizio Tecnico;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lucoli;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- All'ASL di L'Aquila Servizio 118;

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata sull'Albo Pretorio online dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via alternativa, al T.A.R. dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi della L. n. 1034 del 6 dicembre 1971, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabio Angelone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2025 al 20/03/2025.

Lucoli lì 05/03/2025

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa Maria Elena Camorchia

Copia conforme all'originale.

Lucoli lì 05/03/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabio Angelone